

N. 2761

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1997

---

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici  
dei dottori commercialisti

---

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 1995, sono state aumentate dall'1,75 per cento al 2 per cento e dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento le percentuali applicabili alla media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quelli di maturazione del diritto a pensione, utili alla determinazione dell'importo annuo delle pensioni spettanti con decorrenza dal 1° gennaio 1996, a carico della Cassa di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, ente previdenziale già di diritto pubblico, privatizzato in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

L'anzidetto decreto ministeriale è stato emanato in applicazione della previsione di variabilità dei predetti coefficienti, disciplinata dall'articolo 2, comma 8, della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

Tale provvedimento, patrocinato, in prima istanza, dalla Cassa di previdenza in quanto soggetto al più veloce *iter* della procedura amministrativa, ha reso impellente il problema correlato alla rivalutazione dei trattamenti di pensione già in essere prima di tale data, che la stessa Cassa intende risolvere, in seconda battuta, in esecuzione di direttiva approvata dall'Assemblea dei delegati nel corso della riunione del 29 novembre 1996, sollecitando una procedura legislativa, onde evitare il cosiddetto fenomeno delle pensioni d'annata.

È stata, quindi, elaborata la valutazione degli effetti economico-finanziari, e del loro impatto sull'equilibrio della Cassa fino al 2010, di un provvedimento che, in misura perequata e ponderata rispetto all'elevazione dei coefficienti di cui sopra, aumenti, dal 1° gennaio 1996, l'importo di tutte le pensioni in pagamento al 31 dicembre 1995 nella misura del 15 per cento, con corrispondente elevazione, da 5,25 a 6 volte, del parametro di calcolo della misura minima delle pensioni spettanti con la stessa decorrenza.

I maggiori oneri annui, discendenti da detta valutazione, sono stati determinati nella misura di circa 9 miliardi di lire.

La conseguente simulazione gestionale, condotta a tutto il 2010, ha evidenziato che, per effetto del provvedimento perequativo, il rapporto patrimonio-pensioni, a tale data, si ridurrebbe appena da 11,6 a 11 volte, attestandosi ben oltre le cinque volte previste a titolo di riserva legale dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Pertanto, l'adozione del provvedimento non pregiudica l'equilibrio tecnico-finanziario della Cassa.

Al fine di salvaguardare il livello raggiunto dal trattamento minimo di pensione, ottenuto attraverso il prodotto dell'anzidetto coefficiente per la misura del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione, viene anche previsto che, in caso di riduzione di tale misura, il coefficiente venga elevato in modo inversamente proporzionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1996 gli importi dei trattamenti pensionistici a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, spettanti con decorrenza precedente tale data, sono rivalutati nella misura del 15 per cento ed è elevato a 6 il coefficiente moltiplicatore, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per la determinazione della misura minima delle pensioni spettanti con la stessa decorrenza.

2. Il coefficiente di cui al comma 1 è elevato in misura inversamente proporzionale in ipotesi di risoluzione del contributo soggettivo minimo, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

